

Reati a danno degli animali

Domanda: Nei reati a danno di animali, la polizia giudiziaria deve sequestrare in flagranza gli animali vittime degli atti di maltrattamento? Alcuni sostengono tesi contraria...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Francamente, mi sembra veramente assurdo che ancora oggi sussiste dibattito sul tema. Ma il dibattito sussiste, dato che recentemente a Perugia proprio su questo specifico argomento si è tenuto un importante ed interessante convegno nazionale nel quale si è discusso proprio della obbligatorietà di tale sequestro con relatori molto autorevoli ed un vastissimo pubblico di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Da parte mia, non posso che ribadire ancora una volta quello che sostengo da anni in ogni sede editoriale e seminariale.¹

¹ Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali”** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente – Edizioni, 2010) – **www.dirittoambientedizioni.net**: “ (...) Va ricordato che il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale, attraverso tale procedura di iniziativa, raggiunge i due obiettivi primari della sua funzione: la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. In tale contesto esiste proceduralmente una sfera propria ed esclusiva riservata alla P.G. in flagranza di reato che fornisce in questa delicata fase un potere speciale all'organo procedente proprio sulla base di vedere garantite le due finalità sopra espresse. Questa sfera procedurale, a nostro avviso, non è opzionale o facoltativa per la P.G. ma è invece doverosa e rituale. Il codice di procedura penale, in tale contesto e con tali specifiche finalità, prevede due tipi di sequestro ciascuno dei quali è modulato nella forma e nella sostanza a raggiungere i due diversi obiettivi sopra citati. (...) Nel campo degli illeciti a danno degli animali le funzioni della P.G. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori hanno un rilievo prioritario. Infatti il semplice limitarsi a comunicare la notizia di reato al P.M. senza adoperarsi per stroncare la prosecuzione del reato stesso non corrisponde ad un corretto comportamento applicativo della norma perché la situazione antiggiuridica, oltre che continuare a restare in essere, genera poi danni spesso irreversibili. Si pensi, ad esempio, ad un veicolo fermato su strada mentre trasporta in modo irregolare un carico di animali in condizioni di palese maltrattamento e sofferenza, il semplice inoltro della comunicazione di notizia di reato al P.M. ha come conseguenza di fatto la libertà per il titolare del trasporto e per il committente di portare a termine il trasporto illegale con conseguente consumazione del reato, irreversibilità del danno e azzeramento di ogni elemento probatorio. Un sequestro del mezzo e del carico eseguito dalla P.G. già al momento del controllo su strada consente, invece, di congelare la situazione e di evitare ulteriori sbocchi illeciti irreversibili nelle more del processo. Oltre che di approfondire tutti gli aspetti probatori del caso. Pertanto il

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

A mio avviso, i reati a danno degli animali sono reati al pari di tutti gli altri reati; e dunque si deve applicare in tali illeciti penali esattamente la stessa disciplina procedurale che si applica tutti i giorni per gli altri reati su tutto il territorio nazionale. Compresi i sequestri di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato.

Non riesco infatti a comprendere perché dovrebbe esserci differenza...

La finalità primaria della PG è quella di impedire che i reati in atto vengano portati ad ulteriori conseguenze, e poi di assicurare le fonti di prova con quanto di altro successivamente prevede il codice di procedura penale. Ma avrebbe senso una PG che in un reato (anche modesto) contro il patrimonio, intervenendo in flagranza si limitasse ad identificare gli autori, assicurare le fonti di prova e redigere la comunicazione di notizia di reato al PM? Senza sequestrare quanto è servito per commettere il reato ed ogni altro elemento utile a fini preventivi e probatori? E così lasciando che il responsabile continui nella azione delittuosa... E perché questo dovrebbe essere logico nei reati a danno degli animali?

Perché un paio di slip rubati dal bancone al supermercato vengono in flagranza sequestrati unitamente alla borsa del responsabile del furto, per impedire la prosecuzione del furto medesimo ed assicurare il sistema probatorio a carico dell'indagato, mentre in flagranza di palese e violento maltrattamento di un cane ci si deve limitare ad identificare il responsabile ed a denunciarlo, lasciando che il cane maltrattato resti nelle mani dell'indagato, così da consentire la prosecuzione indisturbata del reato?

A mio avviso sussiste in questi casi una analoga e maggiore esigenza di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (il sequestro preventivo serve proprio per questo) e di assicurare le fonti di prova al sistema processuale (sequestro probatorio). Ed è dovere della PG intervenuta in loco in flagranza procedere a tali sequestri.²

sequestro, al di là dei fini formali probatori, può essere eseguito in senso più lato dalla P.G. anche per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. E comunque andiamo a rilevare come nella fase di primo intervento della P.G. stessa nel settore dei reati a danno degli animali appare ben difficile ipotizzare situazioni nelle quali il sequestro del corpo del reato o di un'altra cosa comunque pertinente al reato non obbedisca anche a finalità probatorie (oltre che a quelle di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori)."

² Dal volume **"Diritto all'ambiente - Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali"** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni, ottobre 2010) -

www.dirittoambiatedizioni.net: “Nelle denunce o segnalazioni alla polizia giudiziaria è importante sottolineare la richiesta di sequestro dell’animale oggetto di maltrattamenti con il fine specifico di impedire che il reato a danno degli animali venga portato ad ulteriori conseguenze.

Va infatti ricordato che l’art. 55 del codice di procedura penale, disciplinando dettagliatamente le attività della P.G., indica una serie di finalità ben precise, statuendo peraltro che la polizia giudiziaria deve “impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori” ovvero deve spezzare il comportamento antiggiuridico posto in essere dal soggetto agente, e così se il reato è allo stadio del tentativo ha il dovere di impedire che si consumi l’evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare tale continuazione, mentre se il reato è già stato consumato deve cercare ove possibile, di ripristinare in qualche modo lo status quo ante a favore della parte lesa. È questa una fase antecedente e prioritaria rispetto anche alla ricerca degli autori e delle prove, in quanto non avrebbe senso che la P.G. identificasse gli elementi per assicurare la pretesa punitiva dello stato lasciando però il reato libero di protrarsi. Nel campo dei reati contro gli animali l’obbligo primario della P.G. di reprimere la condotta non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare importanza. Infatti il danno in caso di morte o lesione dell’animale è irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti economici che certo non ripristinano la situazione pregressa. Talvolta la P.G. nel corso di reati contro gli animali si limita, invece, a riferire la notizia di reato all’autorità giudiziaria, nonché ad assicurare le fonti di prova, senza però occuparsi di impedire il protrarsi del reato, lasciando dunque che l’evento di danno, e cioè la morte o il maltrattamento dello stesso, prosegua. È in quest’ottica che assume particolare rilievo, ai fini della sostanziale applicazione dei reati contro gli animali, la sfera di azione autonoma della polizia giudiziaria ed in particolare il sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, nei casi di urgenza estrema, comunque sottoposto al vaglio successivo del magistrato. Infatti se a livello operativo esterno vi è rilevante differenza tra ufficiali ed agenti di P.G., in quanto questi ultimi possono compiere di loro iniziativa solo un numero limitato di atti (art. 57 c.p.p.), va però ricordato che l’art. 113 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce che “nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dall’art. 352 e 354 co2 e 3 possono essere compiuti anche dagli agenti di P.G.” (perquisizioni e alcuni sequestri). Infatti il nostro codice di procedura penale prevede alcune disposizioni per il momento operativo in cui la P.G. agisce autonomamente e di propria iniziativa nella immediatezza, previo intervento susseguente di convalida del giudice.

Numerosi sono gli atti propri della sfera di autonomia preliminare operativa della P.G., demandati in via ordinaria al magistrato penale ma, parallelamente concessi in caso di flagranza direttamente alla P.G.. Tali strumenti, lungi dall’essere a disposizione discrezionale della polizia giudiziaria che può o meno ricorrervi piuttosto che trasmettere l’informativa al P.M., sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della P.G. può determinare danni irreparabili per l’acquisizione delle fonti di prova o la prosecuzione del reato. Tra questi vi è il sequestro di iniziativa che va pertanto sollecitato in sede di denuncia.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



Ma è logico che per un furto in un supermercato la PG opera il sequestro preventivo...




... mentre in flagranza di reato di maltrattamento di animali si limita a redigere una annotazione, non esegue il sequestro per impedire la prosecuzione/reiterazione del reato e lascia gli animali maltrattati nella libera disponibilità dell'indagato?

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Sequestri che seguono una precisa logica procedurale che è comune e trasversale rispetto a tutti i reati, nessuno escluso. Non vedo motivi per evitare tali sequestri nel campo dei reati a danno degli animali. E fino ad oggi non ho letto argomenti convincenti al riguardo. Forse perché – semplicemente – non ce ne sono.

Pubblicato il 17 ottobre 2010

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali segnaliamo il volume:



www.dirittoambientedizioni.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretese di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.